

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2334/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico alla Slovenia** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania** 2
- Regolamento (CEE) n. 2336/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 2337/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2338/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania** 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2339/92 della Commissione, del 6 agosto 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 7318 15 81 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2340/92 della Commissione, del 6 agosto 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9105 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** 10
- Regolamento (CEE) n. 2341/92 della Commissione, del 7 agosto 1992, recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con il Portogallo 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione, del 7 agosto 1992, relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1544/79** 12

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2343/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare	14
* Regolamento (CEE) n. 2344/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex-Iugoslavia, conformemente al regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio	18
Regolamento (CEE) n. 2345/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	22
Regolamento (CEE) n. 2346/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	25
Regolamento (CEE) n. 2347/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	26
Regolamento (CEE) n. 2348/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2334/92 DEL CONSIGLIO
del 7 agosto 1992**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 per estendere l'aiuto economico
alla Slovenia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3906/89 ⁽³⁾ prevede azioni di aiuto economico e umanitario volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale;

considerando che nell'allegato a detto regolamento sono elencati i paesi che possono beneficiare di tali aiuti;

considerando che, essendo la Slovenia ormai indipendente, è opportuno inserire questo nuovo Stato nell'elenco dei paesi beneficiari, per garantirgli la continuità del regime di aiuti di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89, esteso dal 17 settembre 1990 alla Jugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89 è inserito il seguente paese:
« SLOVENIA ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 agosto 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 12. 5. 1992, pag. 26.

⁽²⁾ Parere reso il 9 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3800/91 (GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2335/92 DEL CONSIGLIO

del 7 agosto 1992

relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli è caratterizzato da situazioni di produzione tali da permettere lo smaltimento dei prodotti a condizioni particolari;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3861/91 ⁽²⁾, si è avviata una prima azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania;

considerando che occorre prevedere una seconda azione per proseguire la fornitura di prodotti cerealicoli all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania al fine di migliorare le condizioni di approvvigionamento delle popolazioni di questi paesi e mantenere il loro patrimonio zootecnico; che la Comunità dispone scorte d'intervento di prodotti agricoli; che è opportuno utilizzare tali prodotti per realizzare l'azione in oggetto;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione dell'azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nelle condizioni fissate negli articoli seguenti, è istituita un'azione urgente per la fornitura gratuita alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania di

prodotti cerealicoli da stabilirsi, disponibili in seguito a misure d'intervento.

Le spese connesse all'azione sono limitate a 45 milioni di ecu di bilancio.

Articolo 2

1. I prodotti possono essere forniti tali quali o previa trasformazione.

2. L'azione può riguardare anche derrate alimentari ottenute nell'ambito di uno scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento con derrate appartenenti alla stessa categoria di prodotti.

3. Le spese di fornitura, comprese le spese di trasporto e, eventualmente, di trasformazione, vengono stabilite mediante gara oppure, per motivi d'urgenza, mediante trattativa privata.

4. Vengono rimborsate agli operatori le spese relative alle forniture per le quali si è fornita la prova che i prodotti hanno raggiunto la fase di consegna prevista.

5. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione né sono soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 4

La Commissione è responsabile del controllo delle operazioni di fornitura e dell'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione dell'aiuto alla popolazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 87.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 agosto 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

REGOLAMENTO (CEE) N. 2336/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 agosto 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(5) GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	152,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	152,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	161,09 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	161,09 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	148,73
1001 90 99	148,73 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	153,99 ⁽⁶⁾
1003 00 10	126,07
1003 00 90	126,07 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	109,13
1004 00 90	109,13
1005 10 90	152,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	152,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	153,97 ⁽⁴⁾
1008 10 00	52,35 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	102,90 ⁽⁴⁾
1008 30 00	50,53 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	50,53
1101 00 00	221,18 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	228,55 ⁽⁸⁾
1103 11 10	262,59 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	238,71 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2337/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 agosto 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2338/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1992 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2121/92⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIb da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania

hanno esaurito il contingente assegnato per il 1992; che la Germania ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dall'11 luglio 1992; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIb eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1992.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM IIb eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dall'11 luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2339/92 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1992****che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 7318 15 81 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, proposto per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1992 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 7318 15 81, originari della Cina, il massimale individuale è fissato a 873 000 ecu; che in data 12 giugno 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 14 agosto 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0902	7318 15 81	Altri viti e bulloni con capocchia con esagono sporgente, di altri acciai con resistenza alla trazione inferiore a 800 MPa

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1992.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2340/92 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9105 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1992 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 9105, originari della Cina, il massimale individuale è fissato a 5 441 000 ecu; che in data 7 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 14 agosto 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1180	9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1992.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2341/92 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1992

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1844/92⁽⁴⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni due mesi;

considerando che i titoli MCS rilasciati facendo seguito alle domande presentate dal 20 al 23 luglio 1992 in Portogallo hanno l'articolo della frazione del massimale indicativo applicabile nel quarto bimestre del 1992 per le carni bovine congelate;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conserva-

tive con i regolamenti (CEE) n. 2185/92⁽⁵⁾; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato, non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare turbative di mercato, è necessario sospendere in via definitiva il rilascio di titoli MCS, conformemente alle misure definitive contemplate dall'articolo 252, paragrafo 3 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 3 settembre 1992, il rilascio di titoli MCS è sospeso per le carni bovine congelate.
2. Possono essere presentate nuove domande di titoli a partire dal 24 agosto 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1992.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 88.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2342/92 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1992

relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1544/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che, all'atto dell'importazione nella Comunità, i capi vivi della specie bovina riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10 00 non sono soggetti al versamento del prelievo all'importazione; che le femmine fino a 60 mesi di età beneficiano, all'esportazione, di una restituzione di tasso superiore a quella riservata ai bovini vivi di cui ai codici NC 0102 90 31 e 0102 90 33;

considerando che, per la corretta applicazione della normativa comunitaria in materia, è opportuno precisare il concetto di riproduttore di razza pura; che, a tal fine, occorre applicare la definizione contenuta nell'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/174/CEE⁽⁴⁾;

considerando che, per accertarsi che i capi importati siano veramente destinati alla riproduzione, è necessario che essi siano scortati dal certificato genealogico e zootecnico e dal certificato di polizia sanitaria di norma richiesti per tali riproduttori e che l'importatore si impegni a mantenere in vita gli animali per un certo periodo;

considerando che, in assenza di cauzione a garanzia del mantenimento in vita degli animali per un certo periodo, è necessario disporre che, in caso di mancata osservanza di tale termine, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento⁽⁵⁾;

considerando che la Comunità ha concluso accordi bilaterali di libero scambio con i paesi dell'EFTA; che in virtù

di tali accordi è d'uopo esentare tali paesi terzi dal rispetto di talune disposizioni od obblighi, richiedendo comunque la presentazione del certificato genealogico e zootecnico e del certificato di polizia sanitaria che accompagnano i riproduttori di razza pura, all'atto dell'immissione in libera pratica nella Comunità;

considerando che, per le femmine riproduttrici di razza pura, è necessario accertarsi che anche detti capi siano veramente destinati alla riproduzione e precisare i documenti di polizia sanitaria che devono accompagnarle, all'atto dell'esportazione, nonché i risultati della valutazione del valore genetico, che devono essere indicati sul certificato genealogico o esservi allegati;

considerando che all'atto dell'importazione nella Comunità è necessario verificare che i riproduttori di razza pura non siano stati precedentemente esportati dalla Comunità col beneficio di restituzioni all'esportazione; che, se si tratta di riproduttori che hanno fruito di tali restituzioni, gli importi corrispondenti devono essere restituiti prima della reimportazione degli animali nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1544/79 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁷⁾, ha per oggetto esclusivamente le condizioni di concessione delle restituzioni all'esportazione per i riproduttori di razza pura; che, per ragioni di chiarezza, è opportuno inserire le disposizioni ivi previste nel presente regolamento e quindi abrogarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della riscossione di prelievi all'importazione e della concessione di restituzioni all'esportazione, i bovini vivi sono considerati riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10 00 qualora rispondano alla definizione contenuta nell'articolo 1 della direttiva 77/504/CEE. Inoltre, si considerano femmine riproduttrici di razza pura gli animali fino a 6 anni di età.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 187 del 25. 7. 1979, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

Articolo 2

1. All'atto dell'immissione in libera pratica di bovini riproduttori di razza pura di cui al codice NC 0102 10 00, l'importatore presenta alle autorità doganali dello Stato membro, per ogni capo:

- a) il certificato genealogico e zootecnico,
- b) il certificato di polizia sanitaria per i bovini riproduttori di razza pura.

2. Inoltre, l'importatore presenta alle autorità doganali una dichiarazione scritta che, salvo forza maggiore, l'animale non sarà abbattuto nei dodici mesi successivi alla data dell'importazione.

3. Entro il termine del quindicesimo mese successivo all'immissione in libera pratica l'importatore fornisce alle autorità doganali del paese di importazione la prova che l'animale:

- a) non è stato abbattuto prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2 ed è registrato o iscritto in un registro genealogico, ovvero
- b) è stato abbattuto prima della scadenza del suddetto termine per motivi di carattere sanitario o è morto in seguito a malattia o incidente.

La prova di cui alla lettera a) è costituita da un attestato rilasciato dall'associazione, organismo o servizio ufficiale dello Stato membro che detiene il registro genealogico. La prova di cui alla lettera b) è costituita da un attestato rilasciato da un servizio ufficiale dello Stato membro.

4. In caso di mancato rispetto del termine di dodici mesi, salvo applicazione del disposto del paragrafo 3, lettera b), l'animale di cui trattasi è classificato nel codice NC 0102 90 e viene iniziata un'azione di recupero dei dazi all'importazione non versati, a norma del regolamento (CEE) n. 1697/79.

5. Le disposizioni relative:

- al limite di età di cui all'articolo 1,
- agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4,

non si applicano alle importazioni di riproduttori di razza pura originari e provenienti dall'Austria, dalla Finlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia, dalla Svezia e dalla Svizzera.

Articolo 3

La concessione della restituzione per le femmine riproduttrici di razza pura è subordinata alla presentazione, per

ogni animale, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale e di una copia:

- a) del certificato genealogico rilasciato dall'associazione, organismo o servizio ufficiale dello Stato membro che detiene il registro genealogico, sul quale figurano, in particolare, i risultati dei controlli dell'attitudine e i risultati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso, nonché sui suoi genitori e nonni. Tali risultati possono altresì accompagnare il certificato;
- b) del certificato di polizia sanitaria applicabile ai bovini riproduttori di razza pura richiesto dal paese terzo di destinazione.

Tuttavia, in deroga al disposto della lettera b), gli Stati membri possono autorizzare la presentazione di un certificato unico per una partita di animali.

L'originale di questi due certificati viene restituito all'esportatore e la loro copia, autenticata dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 4

1. In caso di reimportazione nella Comunità di animali riproduttori di razza pura, prima dell'immissione in libera pratica la restituzione all'esportazione concessa deve essere restituita ovvero le autorità competenti prendono le misure necessarie affinché i rispettivi importi siano trattati, ove non siano già stati versati.

2. Qualora, al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per quanto riguarda gli animali di cui al codice NC 0102 10 00, dal certificato genealogico risulti che l'allevatore è stabilito nella Comunità, l'importatore deve comprovare che non gli sono state concesse restituzioni o di aver rimborsato il relativo importo. Qualora tale prova non possa essere fornita, si considera che i capi abbiano beneficiato di una restituzione all'esportazione pari al prelievo all'importazione di importo più elevato applicabile il giorno della reimportazione nella Comunità ai bovini di cui al codice NC 0102 90.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1544/79 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2343/92 DELLA COMMISSIONE
del 10 agosto 1992
relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi ed organismi beneficiari 937 t di « corned beef » ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, in particolare, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte ; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di corned beef da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A, B e C

1. **Azioni n. (1):** 749/92 (A), 750/92 (B) e 751/92 (C).
2. **Programma:** 1992.
3. **Beneficiario (7):** UNRWA Headquarters, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna (telex 135310 UNRWA A; telefax (1) 230 75 29).
4. **Rappresentante del beneficiario (7):**
 - A: Ashdod: UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem (tel.: 82 80 93; telex: 26194 UNRWA IL; telefax: 81 65 64),
 - B: Lattakia: UNRWA Field Supply and Transport Officer SAR, PO Box 4313, Damascus; SAR (tel.: (96311) 66 02 17; telex: 412006 UNRWA SY),
 - C: Beyrouth: UNRWA Field Supply and Transport Officer, Lebanon, PO Box 947, Beirut, Lebanon (tel.: 81 00 12; telex: 21430 UNRWA LE; telefax: 87 11 45 02 32).
5. **Luogo o paese di destinazione:**
 - lotto A: Israele,
 - lotto B: Siria,
 - lotto C: Libano.
6. **Prodotto da mobilitare:** corned beef.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (8):** vedi GU n C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, VII.A.1. Lotto B: (?).
8. **Quantitativo globale:** 937 t.
9. **Numero di lotti:** 3 (A: 603 t; B: 162 t; C: 172 t).
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1. VII.A.2 e A.3.
Iscrizioni in lingua inglese.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« UNRWA ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A: Ashdod; B: Lattakia; C: Beirut.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 10. 1992.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 11. 1992.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 25. 8. 1992, ore 12.
21. **A. In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 9. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 31. 10. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: 30. 11. 1992.**B. In caso di terza gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 24. 9. 1992, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 29. 10 al 12. 11. 1992;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 12. 1992.

22. **Importo della garanzia di gara** : 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura** : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (*)** :
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (*)** : Restituzioni applicabili esclusivamente ai prodotti designati dal codice prodotto 1602 50 90 120 o 1602 50 90 320 di cui al regolamento (CEE) n. 3445/89 della Commissione (GU n. L 336 del 20. 11. 1989, pag. 1). Gli importi delle restituzioni sono quelli applicabili alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Note:

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario,
 - certificato di origine.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 295 01 30,
 - 295 01 32,
 - 296 10 97,
 - 296 20 05,
 - 296 33 04.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi. Le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Ashdod/Lattakia/Beirut, terminale per contenitori, e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei contenitori nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei contenitori al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico, né le devono venire imputate, delle spese di deposito cauzionale per i contenitori.
- Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per container.
- (⁷) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (⁸) Ashdod: la fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette: per nave non devono essere caricati più di 50 contenitori per settimana.
- (⁹) I certificati sanitari e di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2344/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1992

che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex-Iugoslavia, conformemente al regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex-Iugoslavia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2139/92 predispone un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex-Iugoslavia; che, ai fini dell'esecuzione di questa azione urgente, occorre definire le modalità d'applicazione nei settori dei cereali, del riso, dei prodotti lattiero-caseari, della carni bovine e degli ortofruttili, disponendo che la fornitura avvenga mediante gara e stabilendo le modalità comuni nelle gare che verranno indette nell'ambito dell'azione di cui trattasi;

considerando che detto regolamento (CEE) n. 2139/92 prevede la fornitura gratuita non soltanto di prodotti agricoli come tali, ma anche di prodotti trasformati appartenenti allo stesso gruppo di merci; che si devono pertanto indire gare anche per la fornitura gratuita di prodotti trasformati; che occorre definire le modalità specifiche di tali gare, stabilendo fra l'altro che il pagamento delle forniture, delle spese di trasformazione, delle spese di trasporto e delle altre spese in materia venga effettuato in materie prime provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che tali modalità d'applicazione devono pure comprendere un regime di cauzionamento e di controllo, tale da garantire una corretta esecuzione delle forniture;

considerando che, per evitare i rischi di distorsione d'origine monetaria all'atto della conversione in ecu delle offerte relative alle spese di fornitura aggiudicate, è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, nel rispetto tuttavia dell'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985,

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90⁽⁵⁾, è necessario pubblicare tale tasso;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2315/92⁽⁷⁾; che tuttavia la parte I dell'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere ampliata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'esecuzione della fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex-Iugoslavia, prevista dal regolamento (CEE) n. 2139/92, si applicano le modalità precisate nel presente regolamento.

Articolo 2

1. È indetta una gara per determinare le spese di fornitura a partire dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.
2. Tali spese si riferiscono alla fornitura di merce caricata alla rinfusa o in sacchi su mezzo di trasporto, franco partenza magazzino dell'organismo d'intervento sino al porto marittimo ex-iugoslavo di sbarco nella fase cif, oppure, in caso di trasporto per via di terra, sino al luogo di presa in consegna da parte degli organismi locali responsabili, da determinare.
3. Tuttavia, in caso di fornitura di prodotti trasformati appartenenti allo stesso gruppo di merci, la gara verte sui quantitativi di prodotti di base in provenienza dalle scorte d'intervento, destinati ad essere ceduti in contropartita.

Articolo 3

Possono partecipare alle gare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché tutte le

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 46.

imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro che abbiano stabilito la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale in uno Stato membro.

Articolo 4

I concorrenti partecipano alla gara presentando all'organismo d'intervento interessato un'offerta scritta, fatta pervenire per lettera o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione scritta previsto dal bando di gara.

Articolo 5

1. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le offerte vertono su tutte le spese di fornitura — ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 — inerenti ad una partita o ad un gruppo di partite indicate nel bando di gara per una destinazione determinata, e sono espresse in ECU/t. Il relativo importo viene convertito mediante il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, applicabile l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte.

2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, le offerte vertono sui quantitativi di prodotti di base in provenienza dalle scorte d'intervento, destinati ad essere ceduti quale contropartita della fornitura.

3. Le offerte sono valide soltanto ove siano corredate :

- a) di una domanda di titolo d'esportazione che faccia riferimento, nella casella n. 22, al presente regolamento ;
- b) della prova di avvenuto deposito di una cauzione di gara, conformemente al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 ⁽²⁾.

Le offerte che non risultino presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del bando di gara non sono valide.

Le offerte non possono essere né modificate, né ritirate.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento interessato trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro non più di due ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. La Commissione, operando secondo la procedura descritta dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio ⁽³⁾ o, secondo il caso, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, fissa per ogni partita le spese massime di fornitura o la quantità massima di prodotto di base da cedere in contropartita, oppure decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

Articolo 7

1. Gli organismi d'intervento interessati comunicano quanto prima a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara e trasmettono agli aggiudicatari,

mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

2. Se l'offerta più favorevole per una stessa partita è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

Articolo 8

1. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il ritiro della merce è subordinato al deposito di una cauzione pari al prezzo d'acquisto all'intervento del prodotto di base, ritoccato eventualmente in funzione delle maggiorazioni mensili applicabili l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte e maggiorato del 10 %.

2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione di fornitura prima della spedizione della merce. L'importo della cauzione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento della totalità del prodotto di base aggiudicato in contropartita, ritoccato eventualmente in funzione delle maggiorazioni mensili applicabili l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte e maggiorato del 10 %.

Articolo 9

1. Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce — in particolare i rischi di perdita o di deterioramento — sino alla fase di consegna prevista.

2. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione gli può rimborsare le spese supplementari dietro presentazione dei documenti giustificativi.

3. L'aggiudicatario si fa rilasciare dal consegnatario indicato nel bando di gara un certificato attestante la presa in consegna del quantitativo fornito.

4. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le spese di fornitura vengono rimborsate in rapporto al quantitativo indicato nel certificato di presa in consegna, senza alcuna trattenuta per i cali normali.

5. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, il prodotto di base aggiudicato verrà messo a disposizione dell'aggiudicatario previa presentazione :

- di un attestato di qualità, compilato prima che la merce venga caricata sul mezzo di trasporto ;
- dell'originale del certificato di presa in consegna rilasciato dal consegnatario della fornitura, ovvero, in caso di mancato rilascio di quest'ultimo documento, di un attestato rilasciato nel luogo di destinazione da un organismo designato dallo Stato membro interessato.

Articolo 10

1. Al momento sia delle operazioni di carico ai fini dell'esportazione, sia delle operazioni di scarico nel luogo di destinazione, si procede al prelievo di campioni rappresentativi dei quantitativi forniti.

Le società di sorveglianza addette al controllo del carico e dello scarico devono essere diverse e operare indipenden-

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

temente l'una dall'altra. Esse sono designate dall'organismo d'intervento, d'intesa con l'aggiudicatario.

2. I campioni vengono prelevati a spese dell'aggiudicatario e messi a disposizione dell'organismo d'intervento competente.

Articolo 11

1. Nel caso della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento, per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 s'intende:

- a) per la cauzione di gara di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il mantenimento dell'offerta e il ritiro della merce;
- b) per la cauzione di cui all'articolo 8, la consegna effettiva, nella fase di fornitura prevista, delle partite aggiudicate, in condizioni di qualità che non differiscano in misura sostanziale da quelle che caratterizzavano la merce al momento del ritiro dal magazzino d'intervento.

2. La cauzione di gara di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), viene svincolata:

- se l'offerta non è stata accolta,
- dopo il ritiro della merce da parte dell'aggiudicatario.

3. La cauzione di cui all'articolo 8 viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito il certificato di presa in consegna menzionato all'articolo 9, paragrafo 3, e dopo che sia stata apportata la prova — attraverso l'analisi dei campioni prelevati a tal fine — che la qualità della merce consegnata non presenta differenze sostanziali rispetto a quella della merce ritirata dal magazzino d'intervento.

4. Le spese di fornitura fissate nell'offerta vengono pagate all'aggiudicatario su presentazione dell'attestato di presa in consegna e del documento riguardante il trasporto.

Articolo 12

1. Nel caso della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento, per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del summenzionato regolamento (CEE) n. 2220/85 s'intende:

- a) per la cauzione di gara di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il mantenimento dell'offerta e il ritiro dalle scorte d'intervento della merce da cedere in contropartita;
- b) per la cauzione di cui all'articolo 8, la consegna effettiva, nella fase di fornitura prevista, delle partite aggiudicate, in condizioni di qualità che non differiscano in misura sostanziale da quelle indicate nel bando di gara.

2. La cauzione di gara di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), viene svincolata:

- se l'offerta non è stata accolta,
- dopo il ritiro dalle scorte d'intervento, da parte dell'aggiudicatario, della merce cedutagli in contropartita.

3. La cauzione di cui all'articolo 8 viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito l'attestato di presa in consegna menzionato all'articolo 9, paragrafo 3, e dopo che sia stata apportata la prova — attraverso l'analisi dei campioni prelevati a tal fine — che la qualità della merce consegnata non presenta differenze sostanziali rispetto a quella indicata nel bando di gara ed accertata all'atto del prelevamento dei campioni.

4. La merce ceduta in contropartita può essere ritirata dalle scorte d'intervento su presentazione, da parte dell'aggiudicatario, dell'attestato di presa in consegna, del documento riguardante il trasporto e del documento attestante la qualità del prodotto trasformato.

Articolo 13

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

- 133. Regolamento (CEE) n. 2344/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex-Iugoslavia, conformemente al regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio ⁽¹³³⁾;

⁽¹³³⁾ GU n. L 227 del 11. 8. 1992 pag. 18.»

Articolo 14

I titoli d'esportazione recano nella casella 20 l'indicazione seguente: « Aiuto umanitario — Reg. (CEE) n. 2139/92. Non si applicano restituzioni all'esportazione né importi compensativi monetari ».

Articolo 15

1. Nel quadro della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato pubblica, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima gara parziale, un bando di gara nel quale specifica, fra l'altro:

- le clausole e condizioni complementari, sempreché siano compatibili col disposto del presente regolamento;
- le partite o i gruppi di partite su cui deve vertere l'offerta, con l'indicazione dei nominativi e indirizzi degli ammassatori, nonché dei luoghi d'arrivo previsti per la fornitura delle partite;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite, constatate all'atto dell'acquisto dall'organismo d'intervento oppure in occasione di successivi controlli;
- i termini di ritiro dal magazzino e di consegna.

2. Nel quadro della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'organismo d'intervento interessato pubblica, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima gara parziale, un bando di gara nel quale specifica, fra l'altro:

- le clausole e condizioni complementari, sempreché siano compatibili col disposto del presente regolamento;
- le partite o i gruppi di partite su cui deve vertere l'offerta, con l'indicazione dei luoghi d'arrivo previsti per la fornitura delle partite;
- la quantità, la qualità e il condizionamento del prodotto trasformato da fornire;
- i termini di consegna;
- i magazzini in cui sono disponibili i prodotti di base da cedere in contropartita.

Il bando di gara e tutte le relative modifiche devono essere comunicati alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

Articolo 16

Il valore contabile dei prodotti ceduti in applicazione del presente regolamento viene fissato in ECU/t nel regolamento che indice la gara. Esso viene convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo valido il 1° agosto 1992.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1992.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2345/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1992

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2317/92 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2317/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2317/92, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 57.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1992, che modifica le fissi applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	05	122,00
	02	0
1001 10 90 000	04	50,00
	02	20,00
1001 90 91 000	05	71,00
	02	0
1001 90 99 000	04	60,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	21,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	40,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04	60,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	96,00
1101 00 00 130	01	90,00
1101 00 00 150	01	83,00
1101 00 00 170	01	76,00
1101 00 00 180	01	71,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 500	01	96,00
1102 10 00 700	—	—
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 200	01	166,50
1103 11 10 400	01	148,00
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 200	01	96,00
1103 11 90 800	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Algeria.

(²) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismo caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2346/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 1992****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3668/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti relativi ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1992) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3743/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 657/92 (3), dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (5);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3743/91 ha fissato a 10 000 t il

quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1992;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 agosto 1992 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3743/91 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di settembre 1992 per 6 860 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 3.

(2) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 36.

(3) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 14.

(4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(5) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2347/92 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 1992****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2330/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 agosto 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'8. 8. 1992, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	37,82 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,82 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,82 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,82 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,32
1701 99 10	45,32
1701 99 90	45,32 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2348/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1992

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/92 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2319/92⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 agosto 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2197/92 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 64.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (¹⁰)
2302 10 10	59,50	65,50
2302 10 90	127,51	133,51
2302 20 10	59,50	65,50
2302 20 90	127,51	133,51
2302 30 10	59,50 (¹⁰)	65,50
2302 30 90	127,51 (¹⁰)	133,51
2302 40 10	59,50	65,50
2302 40 90	127,51	133,51

(⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(⁹) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(¹⁰) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.